

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA 95/70/CE DEL CONSIGLIO**

**del 22 dicembre 1995**

**che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi**

(GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b> Decisione 2001/293/CE della Commissione del 30 marzo 2001	L 100	30	11.4.2001
► <b><u>M2</u></b> Decisione 2003/83/CE della Commissione del 5 febbraio 2003	L 32	13	7.2.2003
► <b><u>M3</u></b> Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	1	16.5.2003

Modificata da:

► <b><u>A1</u></b> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003
--	-------	----	-----------



**DIRETTIVA 95/70/CE DEL CONSIGLIO**

**del 22 dicembre 1995**

**che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che i molluschi sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei molluschi rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che le malattie dei molluschi di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(3)</sup>, hanno un effetto devastante sulla molluschicoltura; che altre malattie di effetto analogo sono presenti in taluni paesi terzi e che è necessario raccoglierle in un elenco e consentire alla Commissione di aggiornare l'elenco in base all'evoluzione della situazione zoonosaria;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizootia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore della molluschicoltura;

considerando che è quindi necessario stabilire a livello comunitario le misure da prendere in caso di insorgenza di focolai, in modo da favorire lo sviluppo razionale del settore della molluschicoltura e contribuire alla tutela della salute degli animali nella Comunità;

considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di mortalità inconsueta constatata che si siano riscontrati nei molluschi bivalvi;

considerando che in tal caso è necessario adottare misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda lo spostamento di molluschi bivalvi vivi dalle zone o dalle aziende interessate;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per individuare l'origine della malattia e prevenirne un'ulteriore diffusione;

considerando che, per garantire un sistema di lotta efficace, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette costituiscono una base minima per mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione,

<sup>(1)</sup> GU n. C 285 del 13. 10. 1994, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi di cui alla direttiva stessa.

*Articolo 2*

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano all'occorrenza le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 2 della direttiva 91/492/CEE <sup>(1)</sup>.

2. Si intende inoltre per «mortalità inconsueta constatata»: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 % dello stock e che si produce nel corso di un breve periodo tra due osservazioni (con conferma entro 15 giorni). Per mortalità inconsueta si intende: in incubatoio, l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive presso diversi stock di riproduttori; in avannotteria, una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

*Articolo 3*

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

- 1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione deve essere costantemente aggiornata;
- 2) tengano un registro:
  - a) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;
  - b) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;
  - c) della mortalità inconsueta constatata.

Il registro, che può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale, su sua richiesta, deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri provvedono a sottoporre le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi ad un programma di monitoraggio e di campionamento per constatare una mortalità inconsueta, in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali.

Inoltre, il servizio ufficiale può applicare il suddetto programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.

Se durante l'applicazione del suddetto programma si constata una mortalità inconsueta oppure se il servizio ufficiale dispone di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia occorre:

- redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato a norma della direttiva stessa,
- redigere l'elenco dei siti in cui si constata una mortalità inconsueta connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D, o per

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

▼B

- i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia,
- sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie di cui al primo e secondo trattino.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le norme per l'elaborazione del programma di cui al paragrafo 1, soprattutto per quanto riguarda la frequenza e lo scadenario dei controlli, le modalità di campionamento (volume statisticamente rappresentativo) e di diagnosi sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza delle malattie di cui all'articolo 4, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità constatata tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati, nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare sia notificato al più presto al servizio ufficiale dai molluschicoltori o da qualsiasi altra persona che lo abbia constatato.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il servizio ufficiale provvede affinché:

- a) siano prelevati dei campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;
- b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), nessun mollusco lasci l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati né i bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico senza autorizzazione del servizio ufficiale.

3. Se dall'esame di cui al paragrafo 2, lettera a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) sono abolite.

4. Se dall'esame di cui al paragrafo 2 risulta la presenza di un agente patogeno all'origine della mortalità inconsueta o che può essere all'origine di tale mortalità o di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'articolo 4, deve essere eseguita dal servizio ufficiale un'indagine epizootica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se dei molluschi abbiano lasciato l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati ai fini della stabulazione o della reimmersione altrove durante il periodo precedente la mortalità inconsueta.

Se dall'indagine epizootologica risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, punto 1, lettera c) della direttiva 91/67/CEE, il servizio ufficiale può autorizzare all'interno del suo territorio il movimento dei molluschi bivalvi vivi destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti dalla stessa malattia.

Se necessario, possono essere adottate adeguate misure complementari secondo la procedura di cui all'articolo 10.

5. Il servizio ufficiale provvede affinché la Commissione e gli altri Stati membri siano immediatamente informati, secondo le procedure comunitarie in vigore, dei casi di tassi di mortalità inconsueta constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione nonché della causa della mortalità.

**▼B***Articolo 6*

1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità inconsueta dei molluschi bivalvi vengono effettuati mediante i metodi fissati secondo la procedura di cui all'articolo 10.
2. Gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato per poter procedere alle analisi di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente di un altro Stato membro.
4. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nell'allegato C.
5. I laboratori nazionali di riferimento cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 7.

*Articolo 7*

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi è indicato nell'allegato A.
2. Fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 28 della stessa, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 sono fissati nell'allegato B.

*Articolo 8*

1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.
3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

*Articolo 9*

L'allegato A è modificato all'occorrenza dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati B, C e D possono essere modificati all'occorrenza secondo la procedura prevista all'articolo 10.

**▼M3***Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

**▼M3**

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE <sup>(1)</sup>.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

**▼B***Articolo 11*

Non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione elaborata previo parere del comitato scientifico veterinario, se necessario, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva nonché all'evoluzione tecnica e scientifica, corredata da proposte di modifica.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste eventuali proposte.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

*Articolo 13*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

*ALLEGATO A*

**LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE  
MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI**

IFREMER

Boîte Postale 133

17390 La Tremblade

France

*ALLEGATO B***COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI**

Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:

- 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:
  - a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;
  - b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;
  - c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;
  - d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizootologia delle malattie;
  - e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizootologia e prevenzione delle malattie;
  - f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;
- 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizootologici;
- 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
- 4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse.



▼ M1*ALLEGATO C***LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE  
DEI MOLLUSCHI BIVALVI**

<b>Danimarca:</b>	Danish Institute for Fisheries Research Department of Marine Ecology and Aquaculture Fish Disease Laboratory Stigbøjlen 4 DK-1870 Frederiksberg C
<b>Francia:</b>	Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer, Ronce-les-bains F-17390 La Tremblade
<b>Germania:</b>	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Boddenblick 5a D-17498 Insel Riems
<b>Grecia:</b>	Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions Department of Pathology of Aquatic Organisms 80, 26 <sup>th</sup> Octovriou str. GR-54627 Thessaloniki
<b>Irlanda:</b>	Fish Health Unit Marine Institute Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland
<b>Italia:</b>	Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via della Roggia, 94 I-33030 Basaldella di Campofornido (UD)
<b>Paesi Bassi:</b>	Fish Diseases Laboratory ID-Lelystad, Institute for Animal Science and Health Edelhertweg 15 PO Box 65 8200 AB Lelystad Nederland
<b>Spagna:</b>	Instituto de Investigaciones Marinas CSIC Eduardo Cabello, 6 E-36208 Vigo
<b>Regno Unito, Inghilterra:</b>	CEFAS Weymouth laboratory Barrack road The Nothe Weymouth, Dorset DT4 8UB United Kingdom
<b>Regno Unito, Scozia:</b>	Fisheries Research Services Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB11 9DB United Kingdom
<b>Repubblica ceca:</b>	Ifremer Boite Postale 133 17390 La Tremblade Francia
<b>Estonia:</b>	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Kreutzwaldi 30 51006 Tartu

▼ A1

▼ A1

<b>Cipro:</b>	<p>Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων 80, Οδός 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου GR-54627 , Θεσσαλονίκη</p> <p>(Institute of Infectious and Parasitological Diseases Center of Veterinary Institutes 80, 26<sup>th</sup> October Street GR-54627 , Thessaloniki</p> <p>)</p>
<b>Lettonia:</b>	<p>Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs Leļupes iela 3 LV-1076 Rīga</p>
<b>Lituania:</b>	<p>Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius</p>
<b>Ungheria:</b>	<p>Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI) Pf. 2. Tábornok u. 2. HU-1581 Budapest</p>
<b>Malta:</b>	<p>Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Basaldella di Campoformido (UD) Italia</p>
<b>Polonia:</b>	<p>Laboratorium Zakładu Higieny Środków Żywnienia Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Al. Partyzantów 57 PL-24-100 Puławy</p>
<b>Slovenia:</b>	<p>Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60 SI-1000 Ljubljana</p>
<b>Slovacchia:</b>	<p>Laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer Ronce les bains F-17390 La Tremblade, France</p>

▼ **M2**

## ALLEGATO D

Malattie	Agenti patogeni	Specie ospiti sensibili
Bonamiosis	<i>Bonamia exitiosus</i>	<i>Tiostrea chilensis</i> e <i>Ostrea angasi</i>
	<i>Mikrocytos roughleyi</i>	<i>Saccostrea (Crassostrea) commercialis</i>
Marteiliosis	<i>Marteilia sydneyi</i>	<i>Saccostrea (Crassostrea) commercialis</i>
Microcytosis	<i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Crassostrea gigas</i> ; <i>C. virginica</i> ; <i>Ostrea edulis</i> ; <i>O. conchaphila</i>
Perkinsosis	<i>Perkinsus marinus</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. gigas</i>
	<i>Perkinsus olseni/atlanticus</i>	<i>Haliotis ruber</i> ; <i>H. cyclobates</i> ; <i>H. scalaris</i> ; <i>H. laevigata</i> ; <i>Ruditapes philippinarum</i> e <i>R. decussates</i>
Malattia MSX	<i>Haplosporidium nelsoni</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. gigas</i>
Malattia SSO	<i>Haplosporidium costale</i>	<i>Crassostrea virginica</i>
Sindrome di disseccamento degli abaloni	<i>Candidatus Xenohaliotis californiensis</i>	Individui appartenenti al genere <i>Haliotis</i> , inclusi l'abalone nero ( <i>H. cracherodii</i> ), l'abalone rosso ( <i>H. rufescens</i> ), l'abalone rosa ( <i>H. corrugata</i> ), l'abalone verde ( <i>H. fulgens</i> ) e l'abalone bianco ( <i>H. sorenseni</i> )

*Nota:* Le specie ospiti sensibili comprendono anche tutte le altre specie figuranti, per l'agente patogeno in questione, nell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie.